SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29/L

LEGGE 21 febbraio 2003, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

03G0047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Bari e del tribunale di Lucera - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Bari in data 4 dicembre 2002 prot. n. 562/D/02, dalla quale risulta che l'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Bari e il tribunale di Lucera non sono stati in grado di funzionare regolarmente il giorno 30 ottobre 2002 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Bari e del tribunale di Lucera nel giorno 30 ottobre 2002, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 febbraio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A02135

DECRETO 11 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma e dell'ufficio NEP della sezione distaccata di Poggio Mirteto - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Roma in data 20 dicembre 2002 prot. n. 23961 - AC/ 6569/2002, dalla quale risulta che l'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma e l'ufficio NEP presso la sezione distaccata di Poggio Mirteto non sono stati in grado di funzionare regolarmente il giorno 16 aprile 2002 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma e dell'ufficio NEP della sezione distaccata di Poggio Mirteto nel giorno 16 aprile 2002, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 febbraio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A02136

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2003.

Disciplina dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove è stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della citata legge n. 30/1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

Visto il successivo comma 4 del predetto art. 47 della legge n. 449/1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della ricordata legge n. 449/1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della succitata legge n. 449/1997 in materia di concessione delle relative deroghe;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Visto l'art. 56, commi 1, 2, 3 e 4, della richiamata legge n. 388/2000, che determina il fabbisogno finanziario delle università statali e dei grandi enti pubblici di ricerca per il triennio 2001-2003;

Vista la circolare di questo Ministero n. 18 del 17 aprile 2002, in materia di programmazione dei flussi di cassa;

Visto il decreto n. 2487 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 gennaio 2001, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, nel biennio 2001-2002;

Visto l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto ministeriale n. 2487 del 23 gennaio 2001, con il quale il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e la Corte dei conti, in relazione alla loro natura di organi a rilevanza costituzionale, sono stati autorizzati ad eseguire, negli anni 2001 e 2002, prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale in deroga al limite di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2002 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad operare nel corso dell'anno stesso o inizieranno nei successivi anni 2003 e 2004;

Ritenuta l'opportunità di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, così come già previsto per il biennio 2001-2002, una autorizzazione di deroga al vincolo stabilito dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2003-2005, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;

Considerata la necessità di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione del citato art. 32, comma 1, della legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della normativa

1. I soggetti destinatari della norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare, nel triennio 2003-2005, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, così come disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogato, per il predetto triennio 2003-2005, dall'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato fatta eccezione per:

a) le regioni;

b) i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali;

c) gli enti parchi nazionali;

d) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della Croce Rossa, i servizi di assistenza sanitaria ai naviganti e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

f) l'azienda Poste Italiane S.p.a., limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato;

g) i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria;

h) gli osservatori astronomici e astrofisici;

i) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Deroghe annuali

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione dell'ampia autonomia finanziaria e contabile e dell'esercizio indipendente delle funzioni esercitate alla stregua dei principi costituzionalmente garantiti, sono autorizzati ad eseguire, nel triennio 2003-2005, prelievi dai rispettivi conti di tesoreria statale in deroga al limite stabilito dall'art. 66, comma 2, della ricordata legge n. 388/2000.

2. Gli enti e le amministrazioni che nel corso dell'anno 2002 abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad eseguire nel corso del successivo anno 2003 prelievi dai conti suddetti in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione è estesa per gli anni 2004 e 2005 a favore degli enti e amministrazioni che nel corso dei rispettivi anni 2003 e 2004 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al predetto limite di 10 milioni di euro. Detta autorizzazione è concessa per l'anno successivo a quello dell'apertura del conto di tesoreria anche agli enti ed alle amministrazioni che abbiano iniziato ad operare nel corso dell'anno precedente a ciascun anno del triennio 2003-2005 e che non abbiano effettuato prelevamenti da detti conti per uno o più bimestri nel corso dell'anno medesimo.

3. Le predette autorizzazioni annuali si intendono concesse automaticamente, senza obbligo di richiesta, nei confronti di tutti i destinatari della normativa prevista dai precedenti commi.

4. Qualora l'andamento dei prelevamenti disposti dai singoli soggetti di cui al comma 2 nel corso di ciascun anno del triennio 2003-2005 non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del fabbisogno del settore statale, le autorizzazioni di cui al comma 3 possono essere revocate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed i conti di tesoreria possono essere parzialmente bloccati nelle more dell'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità

Art. 3.

Deroghe bimestrali

1. Per gli anni dal 2003 al 2005 i soggetti interessati indicati nell'art. 1, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine del corrispondente bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.

2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego è disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le università statali e per i grandi enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di fisica della materia, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) la concessione delle deroghe è subordinata alla compatibilità con l'obiettivo di fabbisogno finanziario attribuito a ciascun ente, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della predetta legge n. 388/2000.

4. Le richieste di deroga, da predisporre in conformità degli allegati modelli 1 e 1-*bis*, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono pervenire ai fax 06/47614215 e/o 06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. Eventuali informazioni concernenti l'applicazione del presente decreto possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 06/47614497, 06/47614511, 06/47613898, 06/47614285. Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli 2 e 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle università e dai principali enti pubblici di ricerca ai quali si applica l'art. 56 della citata legge n. 388/2000) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.

5. Le deroghe devono essere richieste allorché si manifesti l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria nel bimestre oggetto della deroga.

6. Qualora le predette deroghe dovessero pervenire successivamente ai suddetti termini temporali, le stesse potranno avere ulteriore corso solo se non comportino elementi di turbativa alla politica di liquidità. Nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego possono essere comunque eseguiti i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali, per le ordinanze di assegnazione di somme pignorate, per le rate di ammortamento dei mutui e per i progetti comunitari.

7. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonché copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga e salve le eccezioni di cui al comma 6, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilità nei conti di tesoreria, e non possono altresì attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformità di quanto sopra disposto.

8. Qualora l'andamento delle richieste di deroga di ciascun ente nel corso dell'anno non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del fabbisogno del settore statale, i conti di tesoreria possono essere parzialmente bloccati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in attesa di accertare le cause e le eventuali responsabilità.

9. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agli effetti del presente decreto, mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.

10. Le richieste di deroga con allegate le attestazioni sono trasmesse all'organo di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) per le valutazioni e le eventuali osservazioni da formulare nell'ambito delle proprie competenze.

11. Gli esuberi dei prelevamenti nei conti di tesoreria rilevati alla fine degli anni 2002, 2003 e 2004 non devono essere riassorbiti con le disponibilità nei conti di tesoreria presenti rispettivamente negli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 4.

Amministrazioni dello Stato

1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto verrà successivamente disposto ai sensi dell'art. 47, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997, prorogato dall'art. 66, comma 2, della richiamata legge n. 388/2000. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, titolari di contabilità speciali, sono esonerate dall'applicazione del disposto di cui all'art. 66, comma 2, della predetta legge n. 388/2000, prorogato, per il triennio 2003-2005, dall'art. 32, comma 1, della predetta legge n. 289/2002.

Art. 5.

Efficacia

Il presente decreto ha efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

MODELLO N. 1

Schema di istanza ordinaria

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio V - Fax 0647614215-064826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno ...., venga fissata in complessivi euro ...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5).

(data) ....

(firma) ....

fax ....

tel. ....

MODELLO 1-*bis*

Schema di istanza suppletiva

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio V - fax 0647614215-064826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dalll'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;

Vista l'istanza di deroga già presentata per il corrente bimestre .... dell'anno .... ;

Considerato che sono insorte necessità di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessivi euro .... come specificato nell'allegata attestazione che ricomprende (o non ricomprende) i dati di deroga già trasmessi;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno .... venga fissata in complessivi euro ...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5).

(data) ....

(firma) ....

fax ....

tel. ....

MODELLO 2

Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare

del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;

Dichiara:

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per euro ...., il cui 102% è pari a euro .... (a);

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi euro .... (b);

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... e pari a euro ....(c);

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno ....

risultano pari a complessivi euro .... di cui *(d)*:

per le spese e per le retribuzioni nette del personale: euro

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali, euro .... ;

b) ritenute fiscali, euro .... ;

c) utenze, euro .... ;

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate, euro .... ;

e) stato avanzamento lavori, euro .... ;

f) rate di ammortamento mutui, euro .... ;

g) progetti comunitari, euro .... ;

h) ordinanze di somme pignorate, euro .... ;

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi euro .... e del plafond di cui al punto 3) pari a euro .... rimangono da coprire eccedenze per euro .... *(e)*;

6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di euro .... in costanza di un'anticipazione presso il tesoriere per euro .... ;

(data) ....

(firma) ....

MODELLO 3

Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni recate dal richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Visto il disposto di cui all'art. 56, commi 1 (per le Università) e 2 (per i principali enti pubblici di ricerca) della ricordata legge n. 388/2000, che ha fissato un limite complessivo al fabbisogno del sistema universitario e dei grandi enti di ricerca per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;

Vista la nota n. .... del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (o il decreto n. .... del .... Ministero dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di ricerca) con il quale è stato determinato il fabbisogno programmato per l'anno .... per questa università (o ente di ricerca) nella misura di euro ...... *(A)*;

Dichiara:

1) Che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per euro .... il cui 102% è pari a euro ....) *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente sono stati di complessivi euro .... *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... è pari a euro .... *(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno .... risultano pari a complessivi euro .... di cui *(d)*;

per le spese e per le retribuzioni nette del personale euro . . .;

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali, euro .... ;

b) ritenute fiscali, euro .... ;

c) utenze, euro .... ;

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate, euro .... ;

e) stato avanzamento lavori, euro .... ;

f) rate di ammortamento mutui, euro .... ;

g) progetti comunitari, euro .... ;

h) ordinanze di somme pignorate, euro .... ;

i) trasferimenti ad altri atenei, euro ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi euro e del plafond di cui al punto 3) pari a euro .... rimangono da coprire eccedenze per euro ....; (e)

Dichiara inoltre:

6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari euro .... (punto 4), e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo, per un ammontare di euro .... il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti è pari a euro .... ;

7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6 è coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno definito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (dal Ministero dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di ricerca).

(data) ....

(firma) ....

(A) Da compilare solo dopo l'assegnazione a ciascuna università (o ente di ricerca) del fabbisogno finanziario 2003.

Note per la compilazione dei modelli 2 e 3

a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati negli anni 2002 (2003 e 2004) fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga;

b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga; il punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre.

c) Al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovrà essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.

d) Al punto 4 fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori purché essenziali per il funzionamento di tali enti.

e) Al punto 5) è opportuno precisare che:

le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c corrente bancario, c/c postale denaro liquido, ecc.);

l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;

le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie.

03A01928

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 dicembre 2002.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale - Anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI

DI CONCERTO CON

I DIRIGENTI GENERALI COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che affidano ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interministeriale dell'anno 2001, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 9,96 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento, per l'anno 2002, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita è aumentato, rispetto al 2001, di una media del 2,76%;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2003, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in € 10,23 euro.

Roma, 24 dicembre 2002

p. *Il direttore generale del commissariato e dei servizi generali*
NOCELLA

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Ministero dell'economia e delle finanze
Il Ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

03A01864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 14 dicembre 1998 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 11 dicembre 2001 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 25 marzo 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 2 luglio 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 28 ottobre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del radicchio di Treviso, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni

di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio variegato di Castelfranco», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 17 marzo 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01715

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 14 dicembre 1998 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Visto il decreto 11 dicembre 2001 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Visto il decreto 25 marzo 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Visto il decreto 2 luglio 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Visto il decreto 28 ottobre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del radicchio di Treviso, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, del-

l'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio rosso di Treviso», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 17 marzo 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: Abate

03A01716

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 2 luglio 2002 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela Provolone Valpadana, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può

essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Provolone Valpadana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 1° luglio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01717

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato generale d'Italia in Timisoara (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Timisoara (Romania) un Consolato generale d'Italia con il seguente organico:

Capo di consolato generale;

un Commissario aggiunto amministrativo (posizione economica C2);

due unità di Vice commissario amministrativo-contabile/Vice commissario economico-finanziario e commerciale (posizione economica C1);

un Cancelliere amministrativo/cancelliere contabile/cancelliere economico-finanziario (posizione economica B3);

un Assistente amministrativo (posizione economica B2).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Timisoara è così determinata: i distretti di Timis, Caras Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mures, Bistrita Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salj, Cluj, Bihor e Arad.

(Omissis).

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto a far data dal 1° settembre 2002 e sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 11 ottobre 2002

Il Ministro degli affari esteri: BERLUSCONI

Il Ministro delle attività produttive: MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

03A01851

Entrata in vigore dell'Accordo di co-produzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, firmato a Roma il 23 settembre 1999.

Il giorno 5 novembre 2002 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di co-produzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, firmato a Roma il 23 settembre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2002, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2002.

In conformità all'art. 19, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 5 novembre 2002.

03A01848

Rilascio di exequatur

In data 3 febbraio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Franco Gattorno, console generale onorario del Regno dei Paesi Bassi a Genova.

03A01846

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Sharm El Sheikh (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Faiza Farid Ahmed Frigido, Vice console onorario in Sharm El Sheikh (Egitto), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufrago o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza estera), vidimazioni e legalizzazioni;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini delle concessioni di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh;

h) rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario esclusi i passaporti di coloro aventi obblighi di leva, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) rilascio di documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Sharm El Sheikh;

k) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto che sostituisce i precedenti del 29 settembre 1994 e del 14 settembre 2001 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore generale del personale: MARSILI

03A01930

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Eilat (Israele)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Fred Mandelli, Console onorario in Eilat (Israele), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

e) ricezione e trasmissioni materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

f) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

g) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza), vidimazioni e legalizzazioni;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv della documentazione relativa al rilascio o al rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

i) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore generale del personale: MARSILI

03A01931

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Portland (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Andrea Bartoloni, vice console onorario in Portland (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale del personale: MARSILI

03A01847

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27164-XVJ(2590) del 15 gennaio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Coccia calibro 75 mm. a 4 colpi graduati», che la ditta pirotecnica Coccia di Coccia Nazzareno intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Spinetoli (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15134-XV.J(3545) del 15 gennaio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Snap det con eclipblock», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con stabilimento in Ghedi (Brescia), intende importare dalla Dyno Nobel - Svezia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Tale sistema può essere costituito da un detonatore Nonel Unidet U Nped nei ritardi 400 ms, 425 ms, 450 ms, 475 ms, 500 ms, da un tubo Nonel e da un altro detonatore tipo UNIDET UB NPED nei ritardi 2 ms, 17 ms, 25 ms, 42 ms, 67 ms, 109 ms, 176 ms.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0360, 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22124-XV.J(3318) del 15 gennaio 2003, la polvere da caccia denominata «C7 NV», che la Nobel Sport Martignoni S.p.a., con stabilimento in San Giuliano Terme (Pisa), intende importare dalla Nobel Sport S.p.a. - Francia, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella III categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.348-XV.J(2676) del 15 gennaio 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Cosma 16;

Sfera Cosma 21;

Bomba Cosma 80;

Bomba Cosma 90;

Bomba Cosma 100;

Bomba Cosma 160A;

Bomba Cosma 160B;

Colpo Bianco Cosma 80,

che il sig. Cosma Dario intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Arnesano (Lecce) località Palombaro, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.347-XV.J(2677) del 15 gennaio 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Grassi 16;

Sfera Grassi 21;

Granata Grassi 80;

Granata Grassi 90;

Granata Grassi 110;

Granata Grassi 160A;

Granata Grassi 160B;

Colpo Bianco Grassi 90;

Colpo Bianco Grassi 80;

Colpo Bianco Grassi 50,

che la sig.ra Grassi Gerarda intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Soleto (Lecce) contrada Suppinne, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.450-XV.J(2699) del 15 gennaio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo scuro 70», che la sig.ra Orzella Grazia intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Trevi nel Lazio (Frosinone) contrada Collialti, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26613-XV.J(2378) del 15 gennaio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata Giuliani 8 scala 2 intrecci 4 colpi e intrecci calibro 130», che la ditta pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia, località Vitellini, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.13099-XV.J(2258) del 15 gennaio 2003, il manufatto esplosivo denominato «AP 12,5 - doppia ripresa di colpi e tuono finale - duble multisalute», che la ditta Pirotecnica Argirò S.n.c. di Argirò Rocco e Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) località Feudo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.11622-XV.J(3539) del 15 gennaio 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Patriot C;

Super tuono C,

che la ditta Viviano S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Angelo di Mercato San Severino (SA) località S. Elia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 03A01879 a 03A01887

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Provvedimento di annullamento relativo ai biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Colora la tua fortuna».

I biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «colora la tua fortuna» appresso indicati sono stati annullati.

Blocchetto biglietti

serie	numero	dal	al
002	007930	000	499
002	007931	000	499
002	007932	000	499

03A01955

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varivax»

Estratto decreto n. 36 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VARIVAX anche nella forma e confezione: «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» flaconcino di polvere 0,5 ml + siringa pre-riempita di solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 15, cap. 00163, Italia, codice fiscale n. 05991060582.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile» flaconcino di polvere 0,5 ml + siringa pre-riempita di solvente - A.I.C. n. 035032022 (in base 10), 11F2YQ (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi quando conservato a temperatura compresa tra 2° C e 8° C (in frigorifero). Il vaccino ricostituito può essere conservato, se necessario, per trenta minuti a temperatura compresa tra 20° e 25° C.

Produttore:

Merck & Co Inc stabilimento sito in West Point Pennsylvania USA, Sumneytown Pike (produzione principio attivo, Bulk ed infialamento del flaconcino di polvere);

Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. KG stabilimento sito in Ravensburg Germania, Schutzenstrasse, 87 - 88212 (produzione della siringa pre-riempita di solvente);

Merck Sharp & Dohme stabilimento sito in Haarlem Netherlands, Waaderweg 39 (confezionamento terminale controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flaconcino di polvere + 1 siringa pre-riempita di solvente.

Una dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus della varicella ceppo Oka/Merck minimo 1350 PFU.

Eccipienti: saccarosio; gelatina idrolizzata; urea; sodio cloruro; sodio glutammato; sodio fosfato dibasico; potassio fosfato monobasico; potassio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione primaria della varicella in soggetti di età pari o superiore ai 12 mesi.

Il vaccino è anche indicato nei soggetti suscettibili esposti alla varicella se somministrato entro tre giorni (e comunque, non oltre cinque giorni) dall'esposizione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02195

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef»

Estratto decreto n. 2 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Meyers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo km 2,800 - Sermoneta - Latina, con codice fiscale n. 00082130592.

Medicinale CRONOCEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 028727016 - «250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028727028 - «500 mg compresse» 6 compresse;

A.I.C. n. 028727030 - «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028727042 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml

È ora trasferita alla società: ICN pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - Milano, con codice fiscale n. 00811460153.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo Dompé»

Estratto decreto n. 3 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dompé S.p.a., con sede in via Campo di Pile s.n, - L'Aquila, con codice fiscale n. 01241900669.

Medicinale TRAMADOLO DOMPÉ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033531017 - «10% gocce» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 033531029 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò - Milano, con codice fiscale n. 00795170158.

Con variazione della denominazione in: Tramadolo GNR.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxen»

Estratto decreto n. 5 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale ARTROXEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024505063 - 10 supposte 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024505075 - 30 compresse 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024505087 - gel 50 g 10% (sospesa).

È ora trasferita alla società: Pliva pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo - Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionect»

Estratto decreto n. 8 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia oftal S.p.a., con sede in via Corso Italia, 141 - Catania, con codice fiscale n. 03133360879.

Medicinale BIONECT.

Confezioni:

A.I.C. n. 027094046 - pomata 15 g;

A.I.C. n. 027094059 - 10 garze medicate.

È ora trasferita alla società: Fidia advanced biopolymers S.r.l., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/B - Abano Terme - Padova, con codice fiscale n. 01510440744.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropgel»

Estratto decreto n. 9 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020150.

Medicinale: DROPGEL.

Confezione A.I.C. n. 031853017 - gel oftalmico 10 g.

È ora trasferita alla società: Eupharmed S.r.l., con sede in via Yser n. 8, Roma, con codice fiscale n. 06954981004.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster»

Estratto decreto n. 10 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Valeas Ind.Chim.Farm. S.p.a., con sede in via Vallisneri, 10 - Milano, con codice fiscale n. 04874990155.

Medicinale: TOPSTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 031115013 - flac. press. 35 ml schiuma rettale 14 dosi 3 mg + cannule;

A.I.C. n. 031115037 - 7 flac. monodose sosp. rettale 60 ml + cannule rettali.

È ora trasferita alla società: Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo, 8 - Milano, con codice fiscale n. 03428610152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01854

Rettifica del decreto A.I.C. n. 421 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Alfa C»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 16 del 20 gennaio 2003

Medicinale: ALFA C.

Confezione A.I.C. n. 032124012 «0,01% collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 421 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «modifica della denominazione della confezione già autorizzata», come di seguito indicata:

da: n. A.I.C. 032124012 da gocce oftalm. flac. 10 ml a «0,1% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

a: n. A.I.C. 032124012 da gocce oftalm. flac. 10 ml a «0,01% collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01859

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento 25 novembre 2002, concernente la specialità medicinale «Minitran».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 692 del 25 novembre 2002» relativo alla specialità medicinale MINITRAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 2002, alla pag. 29, prima colonna ove è indicato:

medicinale: MINITRAN;

confezioni:

«5 mg/24 ore cerotti transdemici» 15 cerotti, numero A.I.C. 027028048;

«10 mg/24 ore cerotti transdemici» 15 cerotti, numero A.I.C. 027028051;

«15 mg/24 ore cerotti transdemici» 15 cerotti, numero A.I.C. 027028063;

si intende scritto:

medicinale: MINITRAN;

confezioni:

«5 mg/24 ore cerotti transdemici» 30 cerotti, numero A.I.C. 027028048;

«10 mg/24 ore cerotti transdemici» 30 cerotti, numero A.I.C. 027028051;

«15 mg/24 ore cerotti transdemici» 30 cerotti, numero A.I.C. 027028063.

03A01860

Comunicato di rettifica concernente «Estratto provvedimento di variazione UPC/II/1263/2002 del 16 ottobre 2002», relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levonelle».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1263/2002» del 16 ottobre 2002, «Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale LEVONELLE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 14 novembre 2002 alla pagina 59, alla voce «Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione, del processo di controllo e delle specifiche dei materiali intermedi conseguentemente al cambio del produttore della sostanza attiva.» leggasi: «Aggiornamento del processo di produzione, dei controlli in process e delle specifiche degli intermedi conseguentemente al cambio del sito di produzione degli intermedi stessi.».

03A01852

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rilascio di concessione e approvazione di convenzione per l'esercizio della distribuzione di energia elettrica alla società A.S.M. Voghera S.p.a.

Con decreto del 30 gennaio 2003 il Ministero delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, e approvato l'annessa convenzione, alla società A.S.M. Voghera S.p.a. per il comune di Voghera.

03A01917

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 15 gennaio 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca» che avrà luogo presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 20 marzo 2003 al 23 marzo 2003.

03A01861

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di dodici società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglime d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 comma 1, della legge n. 59/1992:

1) soc. coop. edilizia «Mirka» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 16/49337, costituita per rogito notaio Mario Franchi in data 22 gennaio 1955, repertorio n. 553/280;

2) soc. coop. edilizia «La Cattolica» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), posizione n. 13/47671, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 19 luglio 1954, repertorio n. 9874;

3) soc. coop. edilizia «Nuova Casa» a r.l., con sede in Atri (Teramo), posizione n. 11/47208, costituita per rogito notaio Aldo Di Renzo in data 4 giugno 1954, repertorio n. 2058;

4) soc. coop. edilizia «Alba Domus Mea» a r.l., con sede in Tortoreto Lido (Teramo), posizione n. 9/45746, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 8 aprile 1954, repertorio n. 9508;

5) soc. coop. edilizia «La Sorgente» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 1/39058, costituita per rogito notaio Ludovico Rozzi in data 13 agosto 1952, repertorio n. 9397;

6) soc. coop. edilizia «Sole Nascente» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 19/53219, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 19 ottobre 1954, repertorio n. 103040;

7) soc. coop. edilizia «Magnolia» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), posizione n. 341/135374, costituita per rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5115;

8) soc. coop. edilizia «Il Gabbiano» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), posizione n. 338/135371, costituita per rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5109;

9) soc. coop. edilizia «Olimpia» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 61/64082, costituita per rogito notaio Mario Quartapelle in data 8 novembre 1963, repertorio n. 19833;

10) soc. coop. edilizia «I.N.A. Volontà» a r.l., con sede in Giulianova Lido (Teramo), posizione n. 142/66505, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 1° dicembre 1959, repertorio n. 20710;

11) soc. coop. edilizia «San Flaviano» a r.l., con sede in Giulianova Lido (Teramo), posizione n. 180/42164, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 2 giugno 1953, repertorio n. 8054;

12) soc. coop. edilizia «Ivana» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 255/112392, costituita per rogito notaio Mario Quartapelle in data 23 novembre 1969, repertorio n. 46764.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01865

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

soc. coop. agrumaria ortofrutticola olearia e zootecnica «La Falce» a r.l., con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), via Corta n. 21, costituita per rogito notaio dott.ssa Luisa Calogero di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) in data 7 aprile 1989, repertorio n. 7338, registro società n. 2431, tribunale di Palmi, codice fiscale n. 01128970801, B.U.S.C. n. 1703/241802;

Soc. coop. «Ortofrutticola Valle» a r.l., con sede in Cittanova (Reggio Calabria), piazza Antonio Gramsci n. 2, costituita per rogito notaio dott. Antonio Silipigni in Polistena (Reggio Calabria) in data 18 giugno 1986, repertorio n. 1116, registro società n. 1641, tribunale di Palmi, codice fiscale n. 00959310806, B.U.S.C. n. 1612/230409;

soc. coop. agricola «Aurora» a r.l., con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), contrada Bosco n. 30, costituita per rogito notaio dott. Giampiero Monteleone in Giffone (Reggio Calabria) in data 31 ottobre 1984, repertorio n. 152, registro società n. 1153, tribunale di Palmi, codice fiscale n. 00863160800, B.U.S.C. n. 1324/237836,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - settore politiche del lavoro, via S. Marco n. 2, tel. 0965/812588 - fax 0965/890838 - 89100 Reggio Calabria, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01878

Istruttoria per lo scioglimento della società «La Fenice a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Fenice a r.l» con sede in Latina (costituita con rogito notaio Raffaella Mandato, di Sezze, in data 14 settembre 1985, rep. n. 26475) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02062

Istruttoria per lo scioglimento della società «Pantos a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Pantos a r.l.» con sede in Latina (costituita con rogito notaio Vincenzo De Carolis, di Latina, in data 28 ottobre 1987, rep. n. 9141) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02063

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»

Il Ministero delle politiche Agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Abbacchio Romano» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal «Comitato promotore delle denominazione di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta delle indicazione geografica tipica per «Abbacchio Romano» con sede in via Raffaele Piria n. 6 - Roma, e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per

la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III — via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Abbacchio Romano» e riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la carne di «Abbacchio Romano» presenta le seguenti caratteristiche:

Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;

Tessitura: fine;

Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione dello «Abbacchio Romano» devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine del prodotto

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

a Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore.

Nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini.

I Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla calura estiva.

Nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal cardinale Carlo Rezzonico, per regolare vendita degli abbacchi.

Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se và» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva, quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla settimana di passione.

La Repubblica romana nel 1798 sancì la libertà di abbacchiare.

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia».

2. Riferimenti culturali.

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della Campagna romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che è «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi».

Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compravendita degli abbacchi.

Nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti.

3. Riferimenti statistici:

Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli.

Nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava 115.000 anime.

Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una Massa di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse Massarie dell'Agro Romano ... spese ... introito: rimangano num. 1540 Agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772».

Nel documento «Comune di Roma Ripartizione III — Tributi e Imposte di consumo - servizio delle imposte di consumo» anno 1958 - 199, riferito all'Azienda Castel di Guido, è riportato il numero massimo di abbacchi da macellare: 1100.

La CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963.

L'Istat con «Indagine Nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni ovine», DM del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971.

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene, riportato che nel mese ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle;

la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilità di masseria siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.

5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della Regione Lazio:

Dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (RM) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»;

Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (RI) la «Mostra Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora.

6. Riferimenti gastronomici:

l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase stupenda «... il più tenero del gregge, vergine d'erba, più di latte ripieno disangue ...» fa parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, macellatori e porzionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima.

La materia prima dell'«Abbacchio Romano» è costituita dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci; Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata italiana e suoi incroci.

Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 giorni di età.

I soggetti dovranno essere identificati, non oltre dieci giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo. Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia:

Agnello «da latte» (sino ai 3 kg di peso morto).

Metodo di allevamento.

Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. È consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione.

Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). È consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.

Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Gli agnelli e le pecore matricine non devono, essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Nel periodo estivo; è consentita, la tradizionale pratica della montificazione.

Macellazione.

L'attività di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrà avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovrà essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

La carcassa di «Abbacchio Romano» deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatti sui muscoli interni della parete addominale);

consitenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20° C);

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente, i reni.

L'agnello designato dall'indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», può essere immesso al consumo intero e/o porzionata secondo i tagli che seguono:

intero;

mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

spalla;

coscio;

costolette;

testa e coratella (cure, polmone e fegato).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

6.1. fattori naturali.

6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16° C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000 - 1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800 - 2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all'alimentazione degli agnelli, è di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

6.2. Fattori Umani.

È possibile evidenziare come elemento fondamentale per la caratterizzazione qualitativa del prodotto, la tradizionale pratica della monticazione, effettuata nel periodo estivo. Questa pratica permette all'animale di sfuggire alla calura estiva, e alle pecore matricine di nutrirsi di foraggi freschi. In queste condizioni, le pecore matricine non sottoposte a nessuno stress ambientale e nutrizionale influenzano positivamente, con il loro latte, la qualità della carne dell'«Abbacchio Romano».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettaura

La carne di «Abbacchio Romano» deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.

La carne è posta in vendita al taglio o confezionata.

Il confezionamento dei tagli, di cui. all'art. 5, può avvenire solo in laboratori idonei e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del marchio della indicazione geografica protetta sulle singole confezioni.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del reg. CE726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Abbacchio Romano» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

Il luogo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli.

Il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che collega ad un ovale rosso all'interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi «I.G.P.». In basso, all'interno del perimetro quadrato, è riportata l'indicazione del prodotto «Abbacchio» in caratteri maiuscoli di colore - giallo, e «Romano» a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati in allegato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Abbacchio Romano» è intraducibile.

Art. 9.

03A01863

Rettifica al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

Visto il proprio parere inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002;

Vista l'istanza formulata con nota del 5 dicembre 2002, prot. n. 4218, dalla Regione Liguria, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 5 comma 2 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Considerato che per mero errore materiale, è stata riportata una stesura non conforme a quanto proposto ed approvato in sede di riunione dal Comitato nazionale tutela vini nella seduta del 27 febbraio 2002, si propone nella forma corretta, l'intera stesura dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione, sulla quale il Comitato nazionale vini ha ribadito il proprio favorevole parere nella seduta del 22 gennaio 2003.

«Art.5 (Norme per la vinificazione)

5.1 - *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, può consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

5.2 - *Zona di imbottigliamento.*

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.

5.3 - *Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.*

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio», e le relative tipologie «Pornassio» od «Ormeasco» di «Pornassio» «Superiore», «Sciac- tra», «Passito», «Passito liquoroso», purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.4 - *Arricchimenti e colmature.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.

5.5 - *Elaborazioni*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atta a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac -trà» prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo art. 6.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» e «Passito liquoroso», deve essere ottenuta utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l.

5.6 - *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. mass. vino/ha
Pornassio-Ormeasco di Pornassio	70%	63/hl
Pornassio-Ormeasco di Pornassio superiore	70%	63/hl
Pornassio-Ormeasco di Pornassio Sciac -tra	70%	63/hl
Pornassio-Ormeasco di Pornassio Passito	50%	45/hl
Pornassio-Ormeasco di Pornassio Passito liquoroso	50%	45/hl

Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltiva-

zione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

5.7 - *Invecchiamento.*

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciactra» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito Liquoroso» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» e «Passito» è previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi»

03A01862

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di gennaio 2003 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0

03A02134

COMUNE DI AOSTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Aosta ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) nella misura del 2 per mille per i proprietari che, entro il 31 dicembre 2003, concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avvalendosi degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge;

b) nella misura del 6,25 per mille per gli alloggi non locati, così come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.;

c) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;

2) di fissare per l'anno 2003 in euro 104,00 la detrazione per abitazione principale ed in euro 154,00 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono:

A) Pensionati:

1) possesso quale unica proprietà immobiliare da parte del pensionato - e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare anagrafico - del solo alloggio ad uso abitativo e delle sue pertinenze (cantina ed autorimessa);

2) condizione non lavorativa per tutto l'anno 2003;

3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 10.400,00 maggiorato di euro 5.200,00 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.

La maggiore detrazione si applica anche pro-quota nei confronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.

B) Portatori di Handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, o di invalidità non inferiore all'ottanta per cento riconosciuta da una commissione medica istituita nell'ambito di una struttura pubblica):

1) possesso quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare anagrafico del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);

2) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 15.500,00 maggiorato di euro 5.200,00 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.

La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.

C) Famiglie:

1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare anagrafico;

2) nucleo familiare anagrafico riferito al 1° gennaio 2003 composto da almeno quattro componenti, di cui almeno due minorenni;

3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 20.700,00 maggiorato di euro 5.200,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al quarto.

Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente soddisfatte.

I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta al due per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta al servizio tributi del comune entro il termine previsto per il pagamento del saldo per l'anno 2003.

(Omissis).

03A01546

COMUNE DI BOARA PISANI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Boara Pisani (provincia di Padova) ha adottato il 7 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a € 103,29.

(Omissis).

03A01547

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cairo Montenotte (provincia di Savona) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

1) stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia);

2) stabilire per l'anno 2003 l'aliquota (I.C.I.) ridotta al 5,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locali accessori e pertinenze comprese, locati in data posteriore al 1° gennaio 2001 con uno dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla presa d'atto deliberata con provvedimento della giunta municipale n. 10 del 18 gennaio 2001;

3) condizionare il beneficio di cui al punto 2) a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che il locatore firmatario elegga residenza nellabitazione oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in anagrafe;

4) dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in € 103,29, pari a lire 200.000;

5) disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:

Soggetti beneficiari

a) Pensionati a basso reddito di età pari o superiore ad anni 60. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di € 154,94, pari a lire 300.000, i pensionati che:

1 - possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2 - al 1° gennaio dell'anno di imposizione abbiano età pari o superiore ad anni 60;

3 - possiedono un reddito lordo non superiore a € 7.746,85 (pari a lire 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a € 10.845,59 (pari a lire 21.000.000).

b) Disoccupati e cassintegrati - Lavoratori in mobilità. Potrà beneficiare della detrazione nella misura di € 154,94, pari a lire 300.000, il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonché lavoratore in mobilità che:

1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2 - si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilità al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

3 - possiede un reddito lordo non superiore a € 7.746,85 (pari a lire 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a € 10.845,59 (pari a lire 21.000.000).

c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti. Potrà beneficiare della detrazione nella misura di € 154,94, pari a lire 300.000, il capofamiglia che:

1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2 - ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;

3 - possiede un reddito lordo non superiore a € 10.845,59 (pari a lire 21.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso copofamiglia purché sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3.

Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.

Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione.

Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:

ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di € 2.065,83 (pari a lire 4.000.000) per ogni altro familiare a carico;

per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;

per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF;

non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile;

la detrazione è subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprietà, diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilità di abitazioni ulteriori;

6) stabilire le seguenti modalità per la concessione dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della detrazione di cui al punto 5).

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le modalità per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione vengono così stabilite:

i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.;

la domanda assumerà la forma dell'auto certificazione;

la domanda dovrà dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio;

limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della maggior detrazione dovrà essere allegata - se posseduta - l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) - rilasciata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, e successive modificazioni - oppure copia del CUD, o del mod. 730 o del modello UNICO relativi ai redditi prodotti nell'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione;

per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità, l'interessato dovrà altresì presentare la documentazione rilasciata dal centro per l'impiego che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilità, mentre per la cassa integrazione la documentazione dovrà essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato;

per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;

la domanda dovrà essere presentata a mano in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro dell'ufficio postale;

il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;

i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicare l'aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione già dall'anno della domanda di presentazione;

acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio I.C.I. comunale dovrà procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;

la verifica dell'elemento reddituale avverrà sulla base della denuncia eventualmente presentata dal soggetto interessato ai fini dell'attestazione sostitutiva unica rilasciata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni oppure dell'altra idonea documentazione fiscale presentata dal contribuente; ai fini del controllo l'ufficio I.C.I. comunale confronterà i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo delle finanze accessibili attraverso il servizio SIATEL: in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive l'ufficio I.C.I. può promuovere l'accertamento a carico del contribuente attraverso le strutture territoriali preposte del corpo della Guardia di finanza;

la domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per l'intero periodo di vigenza del contratto; se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l'aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto;

la domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;

nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verità si darà corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Omissis).

03A01548

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Canal San Bovo (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di applicare, per il periodo di imposta 2003 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e sulla base dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., che viene stabilita fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unità;

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a valere per l'anno 2003, nella misura del quattro per mille per le aree fabbricabili e del cinque per mille per tutti gli altri fabbricati;

(Omissis).

03A01549

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Casale Corte Cerro (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente delibrerazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

1) abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille;

2) immobili diversi dall'abitazione principale e tenuti a disposizione e loro pertinenze: 7 per mille;

3) immobili diversi dall'abitazione principale e locati e loro pertinenze: 6 per mille;

4) immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997: 4 per mille;

5) immobili di categoria A/10 - C - D (con esclusione delle pertinenze degli immobili di cui ai punti precedenti): 6,5 per mille.

Detrazione per abitazione principale: € 130,00.

(Omissis).

03A01550

COMUNE DI CASTELMASSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelmassa (provincia di Rovigo) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6,50 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze: 6,00 per mille.

2) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti detrazioni I.C.I.:

detrazione ordinaria per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: € 104,00;

detrazione speciale per unità immobiliari adibite ad abitazione prinicipale: € 260,00.

Le suddette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

3) di stabilire che le categorie di contribuenti in particolare situazione di disagio economico e sociale, per i quali spetta la detrazione speciale per abitazione principale € 260,00 sono le seguenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato il cui reddito non sia superiore ad € 5.700,00;

b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito non sia superiore ad € 10.330,00, maggiorato di € 2.580,00 per ogni pensionato oltre i primi due;

c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidità pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore ad € 15.500,00.

Per reddito si intende il reddito imponibile IRPEF anno 2002 al netto della detrazione per l'abitazione principale ed al lordo di eventuali oneri deducibili.

(Omissis).

03A01551

COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelvetere in Val Fortore (provincia di Benevento) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

di confermare, per quanto illustrato in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A01552

COMUNE DI DIANO D'ALBA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Diano D'Alba (provincia di Cuneo) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

di confermare per l'anno 2003 le vigenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o tutolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile) residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di € 103,291, unitamente alle pertinenze individuate in numero due autorimesse per ogni abitazione principale;

b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni.

(Omissis).

03A01553

COMUNE DI DUBINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Dubino (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in € 113,62.

(Omissis).

03A01554

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fai della Paganella (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

2. di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale suli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

3. di fissare, *omissis*, per l'anno 2003 la detrazione di € 113,60 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01555

COMUNE DI MOLVENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Molvena (provincia di Vicenza) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I.C.I.:

a) aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;

b) aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le abitazioni principali;

c) detrazione per abitazione principale occupata € 103,291.

(Omissis).

03A01556

COMUNE DI MORBEGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Morbegno (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, confermando le misure vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

a) nella misura del 5 per mille da valere per le unità immobilari adibite a residenza principale del soggetto passivo;

b) nella misura del 6,5 per mille da valere per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

2. di confermare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, cinquantacinquesimo comma, della legge n. 662/1996 afferente la riduzione d'imposta sulla residenza principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A01557

COMUNE DI POGGIODOMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Poggiodomo (provincia di Perugia) ha adottato il 17 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A01558

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pozzuolo del Friuli (provincia di Udine) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni sulla scorta delle disposizioni dettagliatamente indicate in premessa:

a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc.) fino al massimo di due unità immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di € 124,00 fatte salve eventuali nuove diverse interpretazioni normative in merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale;

b) unità abitative aventi i requisiti della locabilità sfitte e tenute a disposizione aliquota del 6,5 per mille;

c) aliquota del 4 per mille per abitazioni utilizzate da portatori di handicap con grado di invalidità del 100% e per quelle locate come abitazione principale con le norme dei patti territoriali di cui alla legge n. 431/1998, nonché a casi che per similitudine e parametrizzazione possano essere riconducibili alle casistiche suesposte.

d) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni.

(Omissis).

03A01559

COMUNE DI VILLORBA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villorba (provincia di Treviso) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni così come analicamente riportate nell'allegato *A)* che forma parte integrante del presente provvedimento;

(Omissis).

Allegato A) alla deliberazione Giunta Comunale N. 161 in data 20/11/2002

codice	Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	Detrazione in Euro	
1	**Abitazione principale**	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4	115	
2	**Abitazione cittadini italiani residenti all'estero**	articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75	4	115	
3	**Fabbricati utilizzati quali abitazione principale** (da soci coop. Edilizie)	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556	4	115	
4	**Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale**	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)	4	180	X
5	**Abitazione principale anziani o disabili**	articolo 3, comma 56, L. 23.12.1996, N. 662	4	115	X
6	**Abitazione principale in uso gratuito a parenti che vi dimorano abitualmente**	Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446	4	NO	X
7	**Pertinenze abitazione principale**	articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488	4	SI	
8	**Fabbricati ordinari**	articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		**X = Vedere deliberazione di Consiglio Comunale per particolari condizioni**
9	**Abitazioni locate**	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556	4,7		
10	**Abitazioni non locate**	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,4		
11	**Fabbricati posseduti da imprese e non venduti**	articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		
12	**Fabbricati categoria D**	Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		
13	**Aree edificabili**	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		
14	**Terreni agricoli**	articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		
15	**Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti**	articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		
16	**Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli**	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	4,7		
17	**Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")**	articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97	4,7		

Omissis

03A01560

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna di tutti i punzoni in loro dotazione.

Impresa «Torelli Marco Laboratorio Orafo», con sede in Novellara (Reggio Emilia) - Vicolo dei Mille n. 14, con numero caratteristico - 61 RE.

Impresa «Montanari Ottavio», con sede in Reggio Emilia - via Guidelli n. 1/G, con numero caratteristico - 30 RE.

Impresa «Fratelli Ferretti s.n.c.», con sede in Reggio Emilia - via San Paolo n. 13, con numero caratteristico - 15 RE.

03A01954

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con delibera di giunta n. 13 del 30 gennaio 2003, ha nominato la dott.ssa Ivana Nicolini, vice segretario generale, conservatore del registro delle imprese con decorrenza 1° febbraio 2003 in sostituzione del dott. Alessandro Saguatti.

03A01872

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501044/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.